

## LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona dei sig.ri magistrati:

dott.	Domenico Taglialatela	Presidente
dott.ssa	Caterina Passarelli	Consigliere
dott.	Federico Bressan	Consigliere rel./est.

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento di reclamo ex art. 182-bis, co. 5, 183 L.F. n. 436/2023 R.G. V.G. promosso da:

**AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Direttore p.t.,  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio legale presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, in Venezia, San Marco 63,

reclamante

nei confronti di

reclamata

avente ad oggetto: reclamo avverso il decreto del Tribunale di Vicenza in data 8.6.2023, notificato il 28.6.2023, iscritto nel R.I. il 4.7.2023, di omologa dell'accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 182-bis, 182-septies L.F. presentato dalla società

in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:

conclusioni della reclamante Agenzia delle Entrate:

*"Voglia codesta Corte, in accoglimento del proposto reclamo: A) respingere l'omologa dell'accordo in oggetto indicato, per le ragioni sopra espòste; B) in subordine, disporre che la società ricorrente, a fronte della modifica sostanziale del piano, chieda*

*il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi e che il Tribunale di Vicenza integri il proprio decreto con le opportune determinazioni in merito alle concrete modalità di adempimento dell'obbligazione di versamento del prezzo gravante su \_\_\_\_\_ stante anche la disponibilità del Commissario di svolgere il ruolo di gestore del fondo escrow in funzione del pagamento dei creditori di nel rispetto delle tempistiche previste dall'accordo; C) con vittoria di spese di tutte le fasi del giudizio";*

## conclusioni della reclamata:

*"Per le ragioni sopra esposte \_\_\_\_\_ ut supra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria domanda, argomentazione e istanza, voglia: - rigettare il reclamo ex art. 183 l. fall. proposto da Agenzia delle Entrate per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, conseguentemente, confermare il decreto di omologa degli accordi di ristrutturazione a \_\_\_\_\_ eso dal Tribunale di Vicenza in data 8 giugno 2023; - condannare Agenzia delle Entrate al pagamento delle competenze e delle spese del presente procedimento e del procedimento primo grado".*

## I

### Fatti di causa e svolgimento del giudizio.

1. \_\_\_\_\_ in data 12.7.2022 depositava al Tribunale di Vicenza ricorso prenotativo ex art. 161, comma 6, L.F., per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, che assumeva il numero di ruolo generale 12/2022.
2. Con decreto del 25.7.2022, il Tribunale assegnava alla ricorrente termine di 120 giorni (quindi fino al 9.11.2022) per il deposito della domanda di concordato preventivo.
3. In data 21.10.2022, 24.10.2022 e 28.10.2022 \_\_\_\_\_ inviava a tutti i creditori (compresa l'Agenzia delle Entrate) comunicazione interlocutoria di avvio delle trattative ai sensi degli artt. 182-bis, 182-septies L.F.
4. Con decreto in data 14.11.2022, il Tribunale, accogliendo la richiesta di proroga del termine di cui all'art. 161, comma 6, L.F., avanzata dalla società, assegnava un ulteriore termine di 60 giorni per il deposito della domanda di concordato, con scadenza prorogata, quindi, al 9.1.2023.
5. In data 23.12.2022, la società inviava ai propri creditori gli accordi di ristrutturazione del debito e all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e all'I.N.P.S. le proposte di transazione dei crediti tributari ex art. 182-

ter L.F. [Nello specifico, il risanamento dei debiti di [redacted] si basa sui diversi accordi di ristrutturazione conclusi con l'unico creditore ipotecario [redacted] con i creditori chirografari, nonché sulla proposta di transazione fiscale con l'Erario nelle forme di cui all'art. 182-ter L.F., nelle forme dell'omologa forzata di cui all'art. 182-bis, quarto comma, L.F. e, in ogni caso, nell'estensione degli effetti dell'accordo (forzoso) raggiunto con l'Erario agli altri creditori pubblici. Il piano di ristrutturazione (doc. 21: Piano di Ristrutturazione dei debiti [redacted] con continuità indiretta proposto da [redacted] con pagamento a 60 giorni dalla definitiva omologa, alla base della proposta, si sostanzia: a) nella prosecuzione dell'attività d'impresa in via indiretta; b) nella dismissione del complesso aziendale a favore di terzo soggetto investitore; c) nella dismissione dell'immobile a favore di terzo soggetto investitore; iv) nella immissione di nuova finanza da parte di terzo soggetto investitore, ai fini della maggior soddisfazione del ceto creditorio. Nell'ambito del percorso di risanamento intrapreso dalla società si è inserito l'intervento di [redacted] che in data 22 dicembre 2022 ha presentato offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda di proprietà di [redacted] e del compendio immobiliare in cui viene esercitata l'attività di smaltimento dei rifiuti (doc. 22 di parte ricorrente: offerta irrevocabile condizionata di acquisto d'azienda formulata da [redacted] 22 dicembre 2022). Con particolare riferimento all'immobile, l'offerta prevede la definizione a saldo e stralcio del debito avente natura ipotecaria verso [redacted]. A fronte del versamento di una somma pari ad € 705.000 a titolo di prezzo per l'acquisto dell'immobile. Lo strumento di risoluzione della crisi individuato dalla Società è rappresentato da un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., da proporre ai creditori rappresentanti il 60% dei crediti, con estensione dell'efficacia di tali accordi anche ai creditori "non aderenti" che appartengano alla medesima categoria (costituita in via esclusiva dai creditori pubblici), individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 182-septies L.F. (c.d. Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa). La società, in applicazione di quanto previsto dall'art. 182-septies L.F. in relazione alla formazione di categorie omogenee di creditori, aveva individuato nella proposta originaria la "categoria dei creditori tributari – creditori pubblici", rappresentata da: i. Crediti fiscali (ritenute IRPEF, IVA, IRES, IRAP); ii. Crediti tributari (INPS e INAIL); iii. Comune di Montebello Vicentino (IMU); iv. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza (diritti CCIAA – tributo locale); v. Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (contributo di bonifica – con riscossione attribuita all'ade Riscossione). Nel caso specifico, i crediti erariali e previdenziali erano destinatari di una proposta di transazione fiscale e previdenziale che ne prevedeva il soddisfacimento in misura parziale (pari al 25%). A seguito dell'opposizione all'omologa proposta dall'agenzia delle Entrate e del parere reso da Commissario Giudiziale in data 20.3.2023, nel quale venivano espresse delle criticità riguardo alla proposta di ristrutturazione di [redacted] la società richiedeva al dott. Marco Razzino (professionista che aveva predisposto la perizia di valutazione dell'azienda di [redacted] delle osservazioni integrative (poi rese in data 3.4.2023) riguardo alla valorizzazione data alla stessa dal dott.

Sorarù. Dalle risultanze del parere del dott. Razzino risultava che l'azienda non meritasse di essere valorizzata. Tuttavia, ai fini di una maggiore convenienza per i creditori e al fine di tacitare (anche per tale via) le osservazioni critiche mosse dall'agenzia delle Entrate e dal Commissario Giudiziale, la società richiedeva ad un ulteriore sforzo finanziario da mettere a disposizione dei creditori. Tale importo di nuova finanza, individuato nella misura di euro 195.000, veniva messo a disposizione dei creditori seguendo l'ordine delle cause legittime di prelazione (e pertanto innanzitutto a disposizione dei creditori privilegiati, compresi quelli previdenziali, fino a concorrenza dell'intero importo, pari a euro 126.617, pur trattandosi, tecnicamente, di importo di nuova finanza e come tale liberamente distribuibile. Tale scelta era volta a prevenire ulteriori eccezioni in merito alla valorizzazione dell'azienda dato che l'approccio utilizzato era stato quello di utilizzare la finanza esterna allo stesso modo in cui sarebbe stata utilizzata la finanza interna nel caso in cui l'azienda fosse stata valorizzata sino ad Euro 195.000. Per l'effetto, con la modifica al piano del 3.4.2023, la società ritirava la proposta di transazione contributiva ex art. 182-ter L.F. avanzata all'i.N.P.S. con pec del 23.12.2022 (peraltro non accettata dal creditore: cfr. doc. 25 di parte ricorrente del 17.2.2023), con la conseguenza che secondo il Piano e la Proposta poi omologati, l'i.N.P.S. verrà trattato come creditore non aderente da pagare entro 120 giorni dall'omologa ex art. 182-bis, primo comma, lett. B), L.F. (la Proposta prevede comunque il pagamento a 60 giorni dall'omologa). Il restante importo, pari a euro 55.842, andrà ad integrare il fondo previsto a Piano e nel caso non si verificassero passività sopravvenute, verrà messo a disposizione dei creditori pubblici e quindi a vantaggio dell'erario così da integrare la percentuale del 25% allo stesso offerta portandola al 33,2%). Quale diretta conseguenza del pagamento integrale dell'i.N.P.S. quale creditore non aderente, per il raggiungimento del 75% nella categoria dei creditori pubblici è previsto il voto/cram down dell'erario. Tale modifica, esclusivamente "quantitativa", non modifica la sostanza e la struttura del Piano. Da ultimo, con riferimento alla categoria dei creditori chirografari, il Piano ne Prevede il soddisfacimento in misura pari al 20%].

6. Il 9.1.2023 – nel rispetto, quindi, del termine fissato nel decreto del 14.11.2022 – la società depositava ricorso per omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito conclusi con i propri creditori ex artt. 182-bis e 182 septies L.F. e all'iscrizione presso il Registro delle Imprese degli accordi di ristrutturazione del debito conclusi a tale data, dei quali chiedeva l'omologazione.

7. Il 13.1.2023 provvedeva inoltre a notificare, ai sensi dell'art. 182-septies, comma 2, lett. e), L.F., il ricorso per omologazione ex artt. 182-bis, 182-septies L.F. ai creditori non aderenti agli accordi di ristrutturazione del debito appartenenti alla categoria dei "creditori tributari – creditori pubblici" [comprendente: i) i creditori fiscali (AdE per IRPEF, IVA, IRES, IRAP); ii) i creditori previdenziali (INPS e INAIL); iii) il Comune di Montebello Vicentino (per IMU); iv) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di Vicenza (per diritti CCIAA – tributo locale); v) il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (per contributo di bonifica – con riscossione attribuita all’AdE Riscossione)].

8. Con atto in data 30.1.2023, l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura erariale, proponeva opposizione avverso l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con istanza di trattamento dei debiti tributari motivata sulla base delle seguenti argomentazioni: 1) illegittimità della richiesta di applicazione dell’art. 182-bis, comma 4, L.F., per insussistenza del presupposto della mancata adesione dell’Amministrazione, posto che nel caso in esame non si può parlare di mancata adesione dell’A.F.; 2) impossibilità di avviare le trattative, instaurare un contraddittorio con la ricorrente (al fine di valutare l’attivo sociale, l’alternativa fallimentare) e di sottoscrivere un eventuale accordo con le relative clausole; 3) inapplicabilità del cram down e della contestuale richiesta di estensione degli effetti ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria ex art. 182-septies L.F. (cfr. doc. 1 di parte reclamante e doc. 8 di parte ricorrente/reclamata: opposizione della Agenzia delle Entrate avverso l’omologazione dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti con istanza di trattamento dei debiti tributari).

9. In data 22.2.2023 il Commissario Giudiziale depositava la “Informativa e rilievi del Commissario Giudiziale” in relazione a taluni aspetti potenzialmente critici della Procedura (cfr. doc. 10 di parte ricorrente/reclamata: Informativa e rilievi del C.G. del 22.2.2023).

10. Con provvedimento del 17.2.2023, il Giudice Delegato assegnava al Commissario Giudiziale termine di trenta giorni al fine di rendere il proprio parere in merito all’opposizione proposta dalla Agenzia delle Entrate all’omologazione dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti.

11. Con atto in data 2.3.2023 l’Agenzia depositava memoria di integrazione all’opposizione avverso l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti con istanza di trattamento dei debiti tributari, che veniva comunicata alla società in data 6.3.2023 (cfr. doc. 11 di parte ricorrente/reclamata: memoria integrativa della A.d.E. del 6.3.2023).

12. In data 17.3.2023 chiedeva al Giudice delegato la concessione di un termine di quindici giorni per replicare all’opposizione proposta dall’Agenzia delle Entrate, nonché per rendere eventuali chiarimenti in merito al parere reso dal Commissario Giudiziale anche con riferimento alle note informative del 22.2.2023, che veniva concesso con provvedimento del 20.3.2023, comunicato il 21.3.2023.

13. In data 20.3.2023 veniva depositato il parere del Commissario Giudiziale.

14. In data 22.3.2023 l'Agenzia delle Entrate trasmetteva alla società il proprio dissenso (voto negativo) alla proposta di transazione fiscale avanzata in data 23.12.2022 (cfr. doc. 13 di parte ricorrente/reclamata: dissenso dell'A.D.E. alla proposta di transazione fiscale, così motivata: "(omissis) Tutto ciò premesso si ritiene: 1. l'Inammissibilità giuridica dell'accordo e della procedura, laddove: - la scelta processuale della ricorrente ha costretto l'Agenzia ad esprimersi nel più ristretto termine di trenta giorni previsto dall'art. 182 bis L.F., termine di natura perentoria previsto per l'opposizione, di fatto impedendo/limitando la valutazione della proposta; - non ci sono state trattative propedeutiche all'accordo, né prima del deposito del ricorso, né dopo, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, ex art. 182-septies; - non è stato possibile instaurare un contraddittorio con la ricorrente, avviare un confronto con gli advisors e la società in merito alla proposta, al piano, alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, chiedere chiarimenti/integrazioni e sottoscrivere un eventuale accordo. Accordo che avrebbe dovuto contenere le clausole relative alle ipotesi di risoluzione, all'imputazione di eventuali pagamenti, ecc. Di fatto l'unica opzione rimasta era la semplice accettazione o meno della proposta così come formulata dalla ricorrente; - nel caso di specie, non potendosi valutare l'attivo proprio della società e quindi l'alternativa fallimentare, sono inapplicabili il cram down e la contestuale richiesta di estensione degli effetti ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria ex art. 182-septies L.F. 2. La mancata fattibilità del piano, atteso che il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società: \_\_\_\_\_ ex affittuaria dell'azienda di \_\_\_\_\_ con decreto depositato il 22.02.2023 e che il capitale sociale di \_\_\_\_\_

è stato sottoposto a sequestro preventivo convalidato con ordinanza emessa dal GUP presso il Tribunale di Milano in data 25.01.2023. In quanto innanzi esposto, in conformità al parere della Direzione Regionale Veneto, si ritiene non potersi dare seguito alla proposta di parte").

15. In data 3.4.2023 la società depositava memoria difensiva con la quale prendeva posizione sulle ragioni dell'opposizione dell'Agenzia delle Entrate e sui rilievi del C.G., introducendo altresì modifiche al Piano e alla Proposta coerenti con le notazioni del C.G. (cfr. doc. 14 di parte ricorrente/reclamata: memoria difensiva \_\_\_\_\_ del 3.4.2023).

16. Con provvedimento del 6.4.2023, il Giudice delegato assegnava al Commissario Giudiziale termine di quindici giorni per la verifica di congruenza delle controdeduzioni esposte dalla società e alla società termine di successivi 10 giorni per memoria di replica.

17. In data 21.4.2023, il Commissario Giudiziale depositava la propria nota di risposta sulla verifica di congruenza della risposta fornita da \_\_\_\_\_ alle osservazioni del C.G. (cfr. doc. 15 di parte ricorrente/reclamata: nota autorizzata del C.G. del \_\_\_\_\_).

21.4.2023) e la società depositava in data 28.4.2023 memoria di replica alla nota autorizzata del C.G. del 21.4.2023 (cfr. doc. 16 di parte ricorrente/reclamata: memoria di replica alla nota autorizzata del C.G. del 21.4.2023 di

18. Con provvedimento del 28.5.2023, comunicato in data 29.5.2023, il Giudice delegato invitava a produrre l'attestazione integrativa occorrente a seguito delle modifiche apportate all'A.D.R. (cfr. doc. 17 di parte ricorrente/reclamata: provvedimento del Tribunale di Vicenza del 28.5.2023) e la società, ottemperando, in data 5.6.2023 depositava la relativa relazione di attestazione integrativa ex artt. 182 bis e 182 septies L.F. (cfr. doc. 18 di parte ricorrente/reclamata: relazione di attestazione integrativa ex artt. 182 bis e 182 septies L.F. del 5.6.2023).

19. All'esito del procedimento, il Tribunale, con decreto datato 8.6.2023 ha omologato l'accordo di ristrutturazione del debito proposto da ritenendo: a) la completezza della documentazione in atti, con particolare riferimento alle adesioni dei creditori, documentate nella percentuale indicata a pag. 22 dell'attestazione allegata al Piano originario e in quella integrativa del 5.6.2023; b) la sussistenza delle percentuali di legge in ragione della avvenuta adesione all'accordo di creditori privati rappresentanti il 56% del passivo complessivo e (sotto forma di cram down ex art. 182-bis, co. 4, L.F.) di creditori pubblici rappresentanti il 26% del passivo; c) l'esistenza di una adeguata attestazione del professionista abilitato, secondo cui l'accordo sarebbe idoneo a garantire nei termini di legge il pagamento dei creditori rimasti ad esso estranei; d) l'infondatezza dell'unica opposizione proposta (e cioè quella presentata dalla Agenzia delle Entrate), considerato che: i) il termine di 90 giorni entro il quale l'Agenzia poteva comunicare di aderire o meno all'accordo risultava comunque decorso prima della assunzione della decisione; ii) la contestazione relativa all'insussistenza delle condizioni per potersi applicare il cram down fiscale deve ritenersi priva di fondamento in quanto il senso della norma è proprio quello di poter procedere all'omologazione dell'accordo indipendentemente dall'esistenza di una pronuncia espressa dell'Amministrazione finanziaria in merito alla proposta di transazione fiscale; iii) l'argomento secondo cui l'intempestività dell'iniziativa della ricorrente avrebbe reso impossibile avviare le trattative, instaurare un contraddittorio con la ricorrente e raggiungere quindi un eventuale accordo risulta superato dal rilievo dell'attestatore e del C.G. per cui l'alternativa liquidatoria è comunque peggiorativa, il che legittima l'applicazione del cram down erariale, ammissibile, non solo in caso di silenzio, bensì anche nell'ipotesi di diniego espresso da parte dei creditori pubblici; iv) parimenti infondata è la tesi

secondo cui non sussisterebbero le condizioni per l'estensione di cui all'art. 182-septies L.F. per difetto del presupposto necessario dell'esistenza di creditori formalmente aderenti appartenenti alla medesima categoria, atteso che l'applicazione del cram down riconfigura in voto positivo la mancata adesione o il voto negativo dell'Erario, sicché sussistono comunque le condizioni richieste per l'estensione dell'accordo dall'art. 182-septies L.F.; v) l'irrilevanza della apertura della procedura di liquidazione giudiziale d , trattandosi di soggetto ormai estraneo, anche in termini indiretti, alla procedura in esame; e) l'esistenza delle condizioni per l'estensione degli effetti dell'accordo anche ai creditori non aderenti appartenenti alla categoria individuata dalla ricorrente; f) l'assenza di elementi ostativi all'omologa dell'accordo.

20. Ha proposto reclamo l'opponente Agenzia delle Entrate deducendo: I) in fatto, che con la memoria difensiva depositata dalla società in data 3.4.2023 e integrata in data 28.4.2023 sono stati modificati il Piano e la Proposta di accordo a seguito dell'opposizione presentata dall'A.d.E. e dei rilievi esposti dal C.G., prevedendosi, in particolare, l'integrazione dell'offerta di n merito alla presunta garanzia di la contestualità del trasferimento d'azienda con la regolazione del prezzo e l'esborso della finanza nuova, la rinuncia al rimborso o alla restituzione dell'erogazione della nuova finanza (€ 393.505,00). II) in diritto: 1) l'illegittimità della richiesta di applicazione dell'art. 182-bis, comma 4, L.F. per insussistenza del presupposto della mancata adesione dell'Amministrazione e impossibilità di avviare le trattative, instaurare un contraddittorio con la ricorrente (al fine di valutare l'attivo sociale, l'alternativa fallimentare) e sottoscrivere un eventuale accordo con le relative clausole, posto che il termine dei 90 giorni dal deposito della proposta transattiva entro cui sarebbe dovuta pervenire l'adesione dell'Amministrazione Finanziaria o degli enti previdenziali non era ancora decorso nel momento in cui il ricorso per l'omologa è stato depositato; 2) la inapplicabilità del cram down e della contestuale richiesta di estensione ex art. 182-septies L.F. degli effetti ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, non sussistendo le relative condizioni, poiché non vi erano creditori aderenti al momento del deposito del ricorso per l'omologa e che l'Accordo non poteva neppure essere oggetto di omologa forzata da parte del Tribunale in quanto non erano ancora decorsi i 90 giorni; 3) la modifica sostanziale della proposta di accordo intervenuta prima dell'omologazione e violazione dell'art. 182-bis, co. 8, L.F., senza che venisse rinnovata la procedura di voto e riacquisito il consenso da parte dei creditori già aderenti.

21. La società si è costituita nel giudizio di reclamo prendendo posizione sulle contestazioni dell’Agenzia e chiedendo, quindi, il rigetto del reclamo.

## II

### Ragioni della decisione.

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ripropone la censura già svolta in sede di opposizione all’omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito relativa alla illegittimità della richiesta di applicazione dell’art. 182-bis, comma 4, ultima parte, L.F. motivata in ragione del mancato rispetto del termine di novanta giorni, da cui deriverebbe (in tesi) la necessità di respingere l’omologa ottenuta da in primo grado.

1.1 Il motivo è infondato, in quanto deve ritenersi ben possibile depositare una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito con transazione non approvata dai creditori istituzionali (nella specie, dall’A.d.E.) prima ancora che sia scaduto il termine di cui all’art. 182-bis, comma 4, ultima parte, L.F., non essendo questo delineato come termine dilatorio della presentazione della domanda, quanto piuttosto della adozione del provvedimento giudiziale conclusivo del procedimento di ristrutturazione del debito, sicché la norma va ritenuta pienamente rispettata laddove il Tribunale fissi l’udienza di omologazione successivamente alla maturazione del termine di 90 giorni dal deposito della proposta, non potendo legittimamente pronunciarsi prima che lo stesso sia interamente decorso.

1.2 Ciò, peraltro, risulta aderente alla ratio della norma, che nel prevedere il termine di 90 giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento per la formalizzazione dell’adesione risponde all’esigenza di permettere ai soggetti istituzionali (Amministrazione finanziaria ed enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) di disporre di un periodo di tempo adeguato per poter assumere scelte consapevoli prima che il Tribunale si determini in via definitiva sull’omologa dell’accordo, ma non impedisce certamente il deposito del ricorso prima che sia scaduto il termine, né che l’Amministrazione possa determinarsi anche prima dello scadere del termine laddove ritenga di disporre già degli elementi necessari e sufficienti per potersi esprimere consapevolmente, come è in effetti avvenuto nel caso di specie.

Invero, che l’Agenzia delle Entrate disponesse di tutte le informazioni necessarie per poter assumere una decisione consapevole in relazione alla proposta rivolta dalla ricorrente risulta evidente alla luce di quanto sopra evidenziato nella parte in fatto sub 8 e 14, e segnatamente alla luce del fatto che l’Agenzia: A)

con atto del 30.1.2023 aveva proposto opposizione avverso l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con istanza di trattamento dei debiti tributari argomentandola diffusamente sulla base delle seguenti censure: 1) illegittimità della richiesta di applicazione dell'art. 182-bis, comma 4, L.F., per insussistenza del presupposto della mancata adesione dell'Amministrazione, posto che nel caso in esame non si può parlare di mancata adesione dell'A.F.; 2) impossibilità di avviare le trattative, instaurare un contraddittorio con la ricorrente (al fine di valutare l'attivo sociale, l'alternativa fallimentare) e di sottoscrivere un eventuale accordo con le relative clausole; 3) inapplicabilità del cram down e della contestuale richiesta di estensione degli effetti ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria ex art. 182-septies L.F. e, B) in data 22.3.2023 (prima ancora, quindi, che il Tribunale si esprimesse sulla domanda della società) l'Agenzia delle Entrate trasmetteva alla società il proprio dissenso (voto negativo) alla proposta di transazione fiscale avanzata in data 23.12.2022, così motivando: "(omissis) Tutto ciò premesso si ritiene: 1. l'inammissibilità giuridica dell'accordo e della procedura, laddove: - la scelta processuale della ricorrente ha costretto l'Agenzia ad esprimersi nel più ristretto termine di trenta giorni previsto dall'art. 182 bis L.F., termine di natura perentoria previsto per l'opposizione, di fatto impedendo/limitando la valutazione della proposta; - non ci sono state trattative propedeutiche all'accordo, né prima del deposito del ricorso, né dopo, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, ex art. 182-septies; - non è stato possibile instaurare un contraddittorio con la ricorrente, avviare un confronto con gli advisors e la società in merito alla proposta, al piano, alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, chiedere chiarimenti/integrazioni e sottoscrivere un eventuale accordo. Accordo che avrebbe dovuto contenere le clausole relative alle ipotesi di risoluzione, all'imputazione di eventuali pagamenti, ecc. Di fatto l'unica opzione rimasta era la semplice accettazione o meno della proposta così come formulata dalla ricorrente; - nel caso di specie, non potendosi valutare l'attivo proprio della società e quindi l'alternativa fallimentare, sono inapplicabili il cram down e la contestuale richiesta di estensione degli effetti ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria ex art. 182-septies L.F. 2. La mancata fattibilità del piano, atteso che il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società (ex affittuaria dell'azienda a \_\_\_\_\_ con decreto depositato il 22.02.2023 e che il capitale sociale è tenuto da \_\_\_\_\_ è stato sottoposto a sequestro preventivo convalidato con ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano in data 25.01.2023. In quanto innanzi esposto, in conformità al parere della Direzione Regionale Veneto, si ritiene non potersi dare seguito alla proposta di parte".

In disparte l'osservazione che l'Agenzia non ha neppure dedotto in quali termini avrebbe potuto diversamente determinarsi, ovvero si sarebbe in concreto

determinata, laddove avesse atteso novanta giorni prima di depositare il ricorso per l'omologa dell'accordo.

1.3 In definitiva, l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato nei fatti di non aver bisogno di un termine più lungo (ovvero dei 90 giorni concessi per legge) per potersi esprimere nel merito della transazione, confermando, contrariamente a quanto sostenuto, di aver avuto a disposizione tutti gli elementi per poter giungere a una decisione consapevole, essendosi tutelata, dapprima presentando il ricorso in opposizione all'omologazione – le cui motivazioni non sono state di solo rito (mancato decorso dei 90 giorni previsti per legge), ma anche di merito – e quindi esprimendo un formale dissenso alla proposta con atto trasmesso alla società in data 22.3.2023 sviluppante le medesime doglianze, poi ulteriormente riprese nel presente reclamo.

2. Con il secondo motivo l'Agenzia lamenta la inapplicabilità nel caso in esame del cram down e della contestuale richiesta di estensione degli effetti ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria ex art. 182-septies L.F. Assume, nello specifico: a) che le trattative si sarebbero interrotte nel momento stesso in cui aveva ricevuto la proposta di transazione, sicché mancherebbe il primo presupposto applicativo di tale disposizione e cioè l'essere stati messi in condizione di partecipare alle trattative in buona fede e aver ricevuto una completa ed aggiornata informazione sull'accordo; b) che non sussisterebbe neppure l'ulteriore requisito richiesto per l'estensione degli effetti dell'accordo, e cioè che i creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori della stessa, mentre nel caso di specie non sarebbe stata data all'Agenzia la possibilità di valutare la proposta e di aderire nei 90 giorni dal deposito della stessa.

2.1 Il motivo è infondato in relazione a entrambi i profili in contestazione.

2.2 Con riguardo al primo, l'allegazione della reclamante secondo cui le trattative si sarebbero interrotte nel momento stesso della ricezione della proposta transattiva formalizzata unitamente al Piano e alla Proposta, venendo conseguentemente meno il requisito previsto dall'art. 182-septies, comma 2, lettera a), L.F., non trova riscontro nello sviluppo dell'interlocuzione sviluppatasi tra la società e l'Agenzia, così come ricostruita dalla prima nella memoria difensiva depositata in questo grado sub B), lettera a), da pag. 28 a pag. 31, risultando in concreto rispettata la prescrizione per cui, affinché gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici, è necessario (tra l'altro) che tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative,

siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti.

2.3 Con riguardo al secondo, la tesi dell'Agenzia si basa su un errato presupposto, e segnatamente su quello secondo cui la disposizione dettata dal richiamato art. 182-septies [*"La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo siano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici"*] richiederebbe la previa adesione formale dei creditori rappresentanti il 75 per cento del valore dei crediti della categoria svantaggiata.

Tale opzione esegetica trascura invero di considerare:

- a) che la sussistenza dei presupposti per il cram down va verificata (e quindi può operare laddove il Tribunale ritenga di farne applicazione) prima che gli effetti dell'Accordo siano estesi ai creditori non aderenti, con la conseguenza che per effetto della valutazione favorevole, la mancata adesione dell'A.F. – sia espressa, che tacita – viene riconfigurata in voto positivo, con ogni conseguenza legale, e quindi anche ai fini dell'estensione degli effetti (nella specie dell'omologa forzata della transazione fiscale non accolta) agli altri creditori appartenenti alla categoria dei creditori pubblici non aderenti;
- b) che in relazione alla classe dei crediti tributari il voto che rileva non è quello espresso dal Fisco, in quanto evidentemente illegittimo ove sia passibile di conversione forzata da parte del Tribunale, ma quello risultante dal cram down. E del resto non vi è ragione per cui dovrebbe essere dato peso a un provvedimento illegittimo dell'Amministrazione finanziaria e non a quello, legittimo per definizione, dell'Autorità giudiziaria concernente la riforma dell'atto amministrativo da cui il voto deriva. Mentre gli altri creditori possono, infatti, esprimere un voto anche contro il proprio interesse (e, peraltro, anche in questo caso entro certi limiti), ciò non è consentito ai creditori pubblici, la cui azione è soggetta al principio della discrezionalità vincolata, in base al quale le Entrate, come gli enti previdenziali, sono tenute a ricercare il miglior recupero dei loro crediti anche alla luce della situazione del debitore, con la conseguente approvazione delle proposte convenienti rispetto alla liquidazione giudiziale e il conseguente rigetto di quelle non convenienti.

3. Con il terzo motivo L'A.d.E. deduce il vizio di violazione dell'art. 182-bis, co. 8, L.F., per non avere il Tribunale tenuto conto della modifica sostanziale della proposta

di accordo intervenuta prima dell'omologazione e della conseguente necessità di rinnovare le manifestazioni di consenso.

3.1 Il motivo è infondato.

3.2 La disposizione in tesi violata – secondo cui: *“Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma”* – deve ritenersi riferita al solo caso in cui, per effetto di una modifica di ordine sostanziale del Piano e della Proposta, risulti in qualsiasi modo pregiudicata (in punto di minore offerta, ovvero in relazione a tempistiche di pagamento, o in ordine a diverse modalità di esecuzione del piano in ipotesi più rischiose e/o svantaggiose per il ceto creditorio) la posizione di tutti (o solo alcuni) creditori, circostanza che nella specie tuttavia non ricorre.

Invero, alla luce della modifica apportata al Piano e alla Proposta con atto del 3.4.2023 è conseguito solamente un miglioramento del trattamento inizialmente previsto per i creditori, sicché non vi sono diritti che effetto di questa risultino maggiormente compressi in guisa tale da rendere necessaria una nuova manifestazione di consenso, donde l'irrazionalità di una nuova chiamata al voto dei creditori per esprimersi su una proposta migliore di quella sulla quale si erano già favorevolmente espressi.

E che si tratti di una proposta solo migliorativa risulta evidente laddove si consideri che \_\_\_\_\_ che si è resa disponibile ad erogare l'ulteriore importo di 195.000 euro a titolo di nuova finanza (subordinatamente all'omologa degli accordi ai creditori di \_\_\_\_\_ oltretutto seguendo l'ordine delle cause legittime di prelazione (cfr. doc. 22 e doc. \_\_\_\_\_ di parte ricorrente/reclamata), mettendo detta somma a disposizione, innanzitutto dei creditori privilegiati, compresi quelli previdenziali e sino a concorrenza dell'intero importo di 126.617 euro (per l'effetto è previsto che l'I.N.P.S. venga trattato come creditore non aderente da pagare entro 120 giorni dall'omologa ex art. 182-bis, primo comma, lett. b), L.F.), mentre il restante importo, pari a euro 55.842 è previsto vada ad integrare il fondo previsto dal Piano, che nel caso non si

verificassero passività sopravvenute verrà messo a disposizione dei creditori pubblici, e quindi a vantaggio dell'Erario, così da integrare la percentuale del 25% allo stesso offerta, portandola al 33,2%.

Quella sollevata dall'Agenzia è pertanto un'obiezione di mera forma che va pertanto respinta.

4. Con riguardo, infine, alla richiesta di condanna della proponente alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione e di reclamo, ne va disposto il rigetto coerentemente con il rigetto dell'impugnazione.

### III

Atteso l'esito del giudizio di reclamo, l'A.d.E. va condannata al pagamento delle spese del reclamo nella misura che si liquida in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int., considerata la causa di valore indeterminabile e di complessità media ed applicati parametri di liquidazione prossimi ai valori minimi.

Va escluso l'obbligo dell'amministrazione reclamante di versamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, e quindi anche dal versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

### P.Q.M.

la Corte così provvede:

- a) rigetta il reclamo;
- b) condanna la reclamante Agenzia delle Entrate a rimborsare alla resistente reclamata le spese di lite del giudizio di reclamo, che liquida per compensi in € spese generali al 15%, iva (se dovuta) e c.p.a. come per legge;

Così deciso nella camera di consiglio del 2.11.2023

Il Consigliere estensore

dott. Federico Bressan

Il Presidente

dott. Domenico Tagliatela